

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La qualificazione del reddito delle S.T.P.

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Vuoi cedere il tuo studio professionale?

Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera



SCOPRI DI PIÙ →

Come già evidenziato in precedenti contributi, la società tra professionisti (S.T.P.) non costituisce un genere autonomo di modello societario.

Infatti, si sensi dell'**art. 10, co. 3, L. 183/2011** *“è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico **secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile**. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”*.

(Per una disamina in generale della disciplina delle S.T.P. si rimanda a <https://mpopartners.com/articoli/stp-operazioni-aggregazioni-studi/>).

Da ciò consegue che le regole di ogni singola S.T.P. saranno, in prima battuta, quelle proprie del modello societario prescelto.

Per l'Agenzia delle Entrate ciò vale anche **dal punto di vista fiscale-tributario**.

Infatti, dopo l'entrata in vigore della L.183/2011, più volte (**Risposte nn. 954-93/2014, 107/2018 e 125/2018**) ha chiarito che la S.T.P. applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa di cui all'**articolo 81 del TUIR**, secondo cui *“il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito di impresa**”*.

Del resto, già in precedenza, con riferimento al reddito prodotto dalle società di ingegneria ex L. 109/1994, l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato detto reddito come reddito d'impresa.

Pertanto, secondo l'amministrazione finanziaria, la S.T.P., **a meno che non sia stata costituita secondo il modello della società semplice**, produrrebbe sempre reddito d'impresa (non soggetto, quindi, alla ritenuta d'acconto).

Questa impostazione, a parere di chi scrive decisamente condivisibile, sia per ragioni di praticità e semplicità dei vari adempimenti tributari, sia perché aderente alla *ratio* della norma istitutiva delle S.T.P. (emanata con la finalità di favorire l'apertura, seppur limitata, del mondo professionale a quello imprenditoriale), è stata tuttavia **messa in dubbio dalla Corte di Cassazione** con la **sent. n. 7407/2021**.

Nella suddetta pronuncia, gli Ermellini hanno ritenuto che *“in tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c.”*.

È evidente che l'adesione ad una simile interpretazione, comporterebbe, in pratica, una totale incertezza da parte di tutti gli operatori.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, sembra voler disattendere completamente l'interpretazione offerta dalla Cassazione e, nella propria **Risposta n. 600/2021** (successiva alla summenzionata sentenza) ha ribadito che continua a leggere qui: <https://mpopartners.com/articoli/qualificazione-reddito-stp/>